//
Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Venerdì, 31 agosto — Numero 204

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno. » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 464 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge portante provvedimenti in favore della Calabria in data 25 giugno 1906, n. 255, colla quale al titolo V, tabella A, n. 18, si porta un aumento nell'organico del personale forestale;

Visto il R. decreto 2 luglio 1893, n. 416, modificato con i successivi Regi decreti 6 gennaio 1895, n. 13, e 25 dicembre 1898, n. 532, che stabilisce il ruolo organico dell'Amministrazione forestale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione forestale dello Stato è aumentato, dal 1° agosto 1906, dei seguenti posti:

1 ispettore forestale di 3ª classe a L. 3000;
5 sotto ispettori forestali di 1ª classe a L. 2500;
5 id. id. 2ª id. a L. 2000;
6 id. id. 3ª id. a L. 1500;
12 sorveglianti forestali a L. 900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, ***Il guardasigilli:*** **Gallo.**

Il numero 465 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 febbraio 1890, n. 395, col quale venne istituita una medaglia d'oro per rimeritare le azioni patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale;

Veduto il successivo Nostro decreto 19 aprile 1906, n. 201;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e sul conforme parere della Commissione istituita per le ricompense al valor militare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla città di Agordo è conceduta la medaglia d'oro come sopra istituita in ricompensa delle azioni patriottiche compiute dalla cittadinanza nel periodo del risorgimento nazionale.

La medaglia sarà consegnata al signor sindaco di Agordo, affinchè ne sia fregiato il gonfalone municipale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, *Il guardasigilli*: Gallo.

Il numero 467 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Volendo favorire il progressivo incremento della coltura del tabacco nella provincia di Roma;

Ritenendo che a tale uopo sia opportuno incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti colturali nella provincia romana;

Visti i risultati conseguiti dalla coltura del tabacco a Sette Camini, Sant'Alessio, Tre Fontane e Grotta Perfetta;

Vista la lettera del Ministero delle finanze 18 novembre 1905, n. 9785;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È bandito un concorso a premi tra i proprietari e gli agricoltori della provincia di Roma che impianteranno negli anni 1907 e 1908 campi dimostrativi, di estensione non inferiore ad un ettaro, per la produzione del tabacco razionalmente coltivato e curato.

Art. 2.

I campi dimostrativi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere ordinati in guisa, da permettere il graduale e successivo impianto di tenimenti modello per la produzione industriale del tabacco, e, in ogni caso, la trasformazione dell'avvicendamento colturale dell'azienda con l'introduzione del tabacco quale pianta da rinnovo.

Art. 3.

Ai campi dimostrativi che meglio rispondano agli scopi per i quali furono istituiti, saranno assegnati i seguenti premi.

5 premi di 1° grado di L. 250 ciascuno
5 premi di 2° grado di » 200 ciascuno
5 premi di 3° grado di » 150 ciascuno
10 premi di 4° grado di » 100 ciascuno.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al presente concorso debbono essere rimesse, in carta da bollo da L. 1.20 al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 31 dicembre 1906.

Art. 5.

Le spese per i premi in danaro, per le indennità alla Commissione giudicatrice, ed altre relative al concorso, nella somma complessiva di L. 5000, faranno carico al capitolo 152 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1905-906.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale saranno specificate le norme e le condizioni che devono regolare il presente concorso e il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a **chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª) il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 (serie 3ª) convalidato con la legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1889, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137 e 30 giugno 1906, n. 272;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 10 luglio 1906 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione provinciale di Lecce rappresentata dal sig. cav. uff. avv. Luigi Arditi, presidente della Deputazione provinciale e dal signor avv. Pompeo Nuccio, deputato provinciale, per la concessione alla Provincia medesima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore ed a sezione normale da Nardò a Maglie per Tricase.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
E. GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

N. 86 di repertorio.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a trazione a vapore ed a sezione normale da Nardò a Maglie per Tricase.

Fra le loro eccellenze il comm. prof. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici ed il comm. prof. Angelo Majorana, ministro del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori: cav. uff. Luigi avv. Arditi, presidente della deputazione provinciale di Lecce, ed avv. Pompeo Nuccio, deputato provinciale per conto della provincia di Lecce, giusta deliberazione del Consiglio provinciale in data 18 giugno 1906, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della discussione.

Il Governo concede alla provincia di Lecce la costruzione e lo esercizio della ferrovia secondaria Nardò-Tricase-Maglie, a binario normale di metri 1.445 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

Tale ferrovia è divisa in cinque tronchi:

1° Nardò-Casarano;
2° Casarano-Ruggiano;
3° Ruggiano-Tricase;
4° Tricase-Spongano;
5° Spongano-Maglie.

La concessione è fatta alle condizioni della presente Convenzione e relativo capitolato e sotto l'osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, 27 dicembre 1896, n. 561, 30 giugno 1906, n. 272, e delle altre vigenti, del regolamento n. 1 approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata di settanta anni, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all' art. 249 della legge sui lavori pubblici ed alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 3.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia, il concessionario ha depositato a titolo di cauzione primordiale la somma di L. 203,500 in numerario come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 33 rilasciata il 4 luglio 1906 dalla Cassa dei depositi e prestiti. Entro due mesi dalla pubblicazione del R. decreto di approvazione della concessione, la provincia di Lecce dovrà completare al proprio nome la cauzione in L. 407,000 di capitale, investito al saggio di Borsa, in titolo al portatore del consolidato italiano.

Tale cauzione sarà restituita a rate, fino alla concorrenza d quattro quinti, a misura dello avanzamento dei lavori o delle provviste; l'ultimo quinto sarà trattenuto sino dopo la finale collaudazione che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio.

Art. 4.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e per l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà, per anni cinquanta, una sovvenzione annua chilometrica di L. 4700 sulla intera lunghezza della linea misurata dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione Nardò della ferrovia Zollino-Gallipoli all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione Maglie della Zollino-Otranto.

Risultando il costo di costruzione della linea minore della spesa preventivata dal progetto in L. 6,909,772, la sovvenzione annua chilometrica dello Stato verrà proporzionalmente diminuita.

Risultando invece maggiore, la sovvenzione sarà proporzional-

mente prorogata oltre il cinquantesimo anno, ma non oltre la scadenza della concessione, tenendo conto del contributo deliberato dalla Provincia in L. 300 a chilometro. Nei riguardi dello Stato il contributo provinciale ha la stessa decorrenza e l'istessa durata della sovvenzione governativa.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base ai consuntivi regolarmente documentati, alle relative scritturazioni e ad una misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura all'esercizio.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza che tra i suddetti estremi è prevista nel progetto di massima in km 80 + 262 non sarà tollerata una eccedenza maggiore del due per cento.

Art. 5.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione è stabilita dal giorno dell'apertura dell'intera linea all'esercizio.

A richiesta della Provincia, la decorrenza si può stabilire anche dall'apertura di ciascun tronco all'esercizio limitatamente alla sovvenzione per esso dovuta.

In tale caso, ultimata la linea, le varie decorrenze delle sovvenzioni vengono ridotte ad una sola scadenza, in modo da assicurare alla concessionaria l'integrale pagamento nel termine di cinquanta anni dall'apertura di tutta la linea all'esercizio.

Il pagamento della sovvenzione sarà fatto in annualità posticipate.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea o di uno o più tronchi venisse in tutto o in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificata e constatata, la sovvenzione pei tratti non esercitati non sarà dovuta.

Art. 6.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico abbia raggiunto la somma di L. 4500 lo Stato parteciperà sulla eccedenza nella misura del 30 per cento.

Quando il prodotto netto risultante dal conto speciale dell'esercizio, *di cui all'articolo seguente*, supererà il 6 per cento del capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio, che in nessun caso potrà eccedere rispettivamente la somma di L. 6,909,772 e di L. 1,228,000, spetterà allo Stato il 50 per cento del soprappiù.

Nel caso che la concessione sia ceduta ad una Società anonima per azioni, spetterà allo Stato anche il 50 per cento del prodotto netto dell'azienda in eccedenza del 6 per cento computato sul capitale azionario approvato dal Governo. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, detto 30 per cento spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 per cento.

Art. 7.

Bilancio e conto speciale dell'esercizio.

Per la determinazione dei prodotti, di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare ogni anno in doppio esemplare al Ministero dei lavori pubblici il conto speciale dell'esercizio compilato in conformità delle norme che saranno stabilite dal Governo.

Il bilancio dell'azienda dipendente dalla presente concessione sarà tenuto dal concessionario separato e distinto da quello di qualsiasi altra sua gestione.

Art. 8.

Riscatto.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea entro due anni dal compimento della sua costruzione, previo avviso sei mesi prima al concessionario; il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dal conto di costruzione e dalla provvista del materiale rotabile e di esercizio, il tutto da stabilirsi sulla base dei consuntivi regolarmente documentati e delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dal concessionario; la somma risultante sarà aumentata del cinque per cento a titolo di premio, salva deduzione dei contributi pagati e da pagarsi dalla provincia a norma dell'art. 4 del presente contratto, restando impregiudicata la questione dei contributi obbligatori degli enti interessati se ed in quanto sieno dovuti a norma di legge. Gli importi suddetti del costo di costruzione e della spesa per provvista di materiale rotabile e di esercizio non potranno eccedere rispettivamente la somma di L. 6,909,772 e di L. 1,228,000.

Non eseguendosi il riscatto, come sopra, il Governo avrà la facoltà, di esercitarlo in qualunque tempo, dopo trascorsi venti anni dall'apertura all'esercizio dell'intera linea, previo diffidamento da darsi al concessionario un anno prima della scadenza del ventennio, o, scorso questo, un anno prima dell'epoca designata per il riscatto, corrispondendo per tutta la restante durata della concessione una annualità eguale alla terza parte dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque esercizi annuali immediatamente precedenti a quello nel quale avvenne il diffidamento che diedero prodotto maggiore, diminuita dell'interesse del 4.50 per cento sul valore di stima del materiale mobile e di esercizio al momento del riscatto e nell'ammontare a detta epoca del relativo fondo di rinnovamento costituto a termini del seguente art. 12.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s' intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 2 della presente Convenzione.

La sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso la annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

L'annualità di riscatto potrà, quando il Governo lo richieda, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per cinque da pagarsi all'atto del riscatto.

Art. 9.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'articolo 2 dell'annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, la concessionaria incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei, mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se la concessionaria non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli colla ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno.

Tali proroghe s'intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 3 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto ese-

cutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nei termini stabiliti nel citato art. 3, o come sopra prorogati, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito dal citato art. 3 del capitolato, o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, la concessionaria incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire cento per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se la concessionaria non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, la concessionaria incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e, osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 10.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza contemplati nel precedente articolo e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 14, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente o sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata.

Art. 11.

Rinuncia di privilegi.

La concessionaria rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori che le potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 12.

Costituzione di fondi speciali.

Non oltre dieci anni dall'apertura della ferrovia all'esercizio, la concessionaria dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento [del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L 70, 100 e 120 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 e 12,000 rispettivamente e di L. 150 se il prodotto stesso supera le lire 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti, la concessionaria potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato, mentre in caso di riscatto o di scadenza della concessione passerà in proprietà dello Stato solamente quella parte che è destinata alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento.

Art. 13.

Tassa di sorveglianza.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente Convenzione, la concessionaria pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 30 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori.

Art. 14.

Imposte.

Sono a carico della concessionaria le imposte a norma dell'art. 283 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F.*

Art. 15.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia o della sola costruzione o del solo esercizio se non intervenga l'approvazione del Governo.

La concessionaria si obbliga di cedere, a richiesta del Governo, l'esercizio della linea all'Amministrazione delle ferrovie di Stato appena ultimatane la costruzione, secondo Convenzione da stipularsi e da approvarsi a norma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137, restando in tal caso fin d'ora stabilito:

a) che la concessionaria ometterà di acquistare il materiale mobile di esercizio di prima dotazione della linea e che il detto materiale sarà invece provvisto a cura ed a spese dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, contro compenso per tutta la durata della concessione di L. 500 al km., compenso che sarà trattenuto dal tesoro sulla sovvenzione e passato direttamente all'Amministrazione delle ferrovie di Stato;

b) che tutti i prodotti diretti ed indiretti spetteranno alla Amministrazione delle ferrovie di Stato, esclusa quindi qualsiasi partecipazione della concessionaria, la quale per altro rimarrà esonerata da ogni spesa per aumenti d'impianti e di dotazione di materiale mobile e di esercizio;

c) che l'esercizio potrà iniziarsi parzialmente per tronchi dalle stazioni di Maglie e di Nardò, purchè di lunghezza non inferiore a 15 chilometri;

d) che la concessionaria resterà responsabile verso lo Stato e verso i terzi dei danni indipendenti da difetti di costruzione a termini di legge, rimandando alla Convenzione di cui sopra, il regolare la responsabilità e la competenza delle spese per la riparazione dei danni di forza maggiore;

e) che lo Stato abbia in ogni tempo la facoltà di riscattare la linea con le norme stabilite nell'art. 8 per il riscatto entro il biennio dedotte anche le quote d'ammortamento già verificatesi sul prezzo di costruzione e tenuto conto delle disposizioni del comma *a*) per quanto concerne il materiale mobile e di esercizio.

Art. 16.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 17.

Questioni.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata al Ministero, sentiti, secondo le rispettive competenze, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero il Comitato delle strade ferrate.

Quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente Convenzione e dell'annesso capitolato, ed il concessionario non si acquetasse alla risoluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentito occorrendo il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo, e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 18.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa Convenzione elegge il suo domicilio legale in Lecce dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa

Art. 19.

Validità della Convenzione.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma quest'oggi dieci luglio anno millenovecentosei.

ANGELO MAJORANA
EMANUELE GIANTURCO
LUIGI ARDITI
POMPEO NUCCIO
ALFREDO CODACCI-PISANELLI, *testimonio*
ADEVITA DE MARCO, *testimonio*
CARLO PETROCCHI, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Il numero 470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1865, n. 2174, relativo alla istituzione di una medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1291, relativo alla istituzione della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia:

Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;

Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio;

Visto il R. decreto 23 giugno 1901, n. 338, che istituisce una medaglia commemorativa della campagna nell'estremo Oriente (Cina);

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'interno e degli esteri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 dei RR. decreti 4 marzo 1865, n. 2174, 26 aprile 1883, n. 1291, 3 novembre 1894, n. 463, 23 giugno 1901, n. 338, è sostituito il seguente:

« Il nastro potrà portarsi senza la medaglia ».

Art. 2.

All'art. 5 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, è sostituito il seguente:

« Il nastro potrà portarsi senza la croce ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
C. MIRABELLO.
TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° del regolamento consolare approvato con R. decreto del 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione dei nostri consolati in Bogotà e Barranquilla è stabilita come segue:

Consolato in Bogotà — Distretto della capitale e dipartimenti di Quesada, Caldas, Huila, Marino, Tundama, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Tolima e Boyacà.

Consolato di Barranquilla — Dipartimenti dell'Atlantico, di Bolivar e del Magdalena.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° agosto 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 472 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 giugno 1906, n. 262, che dispone la conversione delle rendite dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto al 3.75 per cento netto per cinque anni, dal 1° gennaio 1907 e successivamente al 3.50 per cento netto;

Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu istituito il Gran libro del debito pubblico;

Veduta la legge 4 agosto 1861, n. 174, sulla unificazione dei debiti pubblici d'Italia;

Veduta la legge 29 aprile 1877, n. 3790, (serie 2ª), che autorizza la iscrizione nel Gran libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il R. decreto 28 febbraio 1878, n. 4327, (serie 2ª) che provvede all'esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione del debito pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, modificato coi RR. decreti 20 settembre 1874, n. 2058, (serie 2ª), 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 2ª), 7 maggio 1891, n. 233 e 20 ottobre 1895, n. 658;

Veduto il R. decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), circa la esenzione delle tasse di bollo e sulle concessioni governative, per domande ed operazioni relative al Debito pubblico;

Veduto l'art. 3 della legge 29 giugno 1879, n. 5948 (serie 2ª), con cui fu autorizzata la firma a *fac-simile* dei titoli da emettersi pel cambio decennale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite del consolidato 3.75, 3.50 per cento netto, di cui alla legge 29 giugno 1906, n. 262, sono costituite da iscrizioni al portatore, nominative e miste e rappresentate da titoli della rispettiva specie secondo le disposizioni delle leggi 10 luglio 1861, n. 94 e 29 aprile 1877, n. 3790.

Questi titoli saranno conformi ai modelli, da approvarsi con decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, e da depositarsi coi decreti stessi negli archivi generali del Regno.

Art. 2.

Le iscrizioni al portatore e miste del consolidato 3.75 per cento netto sono distinte in serie da L. 3.75, 7.50, 18.75, 37.50, 75, 150, 375, 750.

Le iscrizioni nominative possono essere di L. 3.75 e di qualunque multiplo di questa somma.

Le iscrizioni al portatore e miste del consolidato 3.50 per cento netto nascenti di pieno diritto dalle corrispondenti iscrizioni del consolidato 3.75 per cento col 1° gennaio 1912, saranno distinte in serie da L. 3.50, 7, 17.50, 35, 70, 140, 350, 700.

Le iscrizioni nominative potranno essere di L. 3.50 e di qualunque multiplo di questa somma.

Art. 3.

Alle cartelle al portatore sono annesse le cedole per la riscossione della rendita in rate semestrali, in ragione del 3.75 per cento fino a quella che scade al 1° gennaio 1912, e in ragione del 3.50 per cento quelle successive.

I certificati nominativi portano annesso un foglio di compartimenti per l'indicazione dei pagamenti delle rate semestrali nella stessa ragione del 3.75 e del 3.50 per cento suindicate.

Ad ogni certificato d'iscrizione mista sono annesse non meno di 18 e non più di 20 cedole al portatore per la riscossione delle rate semestrali di rendita nella stessa misura.

Art. 4.

Le cartelle al portatore verranno cambiate tutte contemporaneamente, al termine di ogni decennio, con altre provviste di una nuova serie di cedole.

Art. 5.

Per le iscrizioni nominative del consolidato 3.75 per cento, per le quali la rendita annua non è esattamente divisibile in due rate semestrali e per le cedole delle cartelle e dei certificati misti da L. 3.75 e 18.75, nonchè per i relativi buoni, la differenza di mezzo centesimo di lira sarà trascurata sulla rata al 1° luglio e compensata su quella al 1° gennaio di ogni anno.

Art. 6.

I titoli dei consolidati 5 e 4 per cento, pei quali sia stata accettata la conversione a senso della legge 29 giugno 1906, n. 262, cesseranno di produrre l'antico interesse a partire dal 1° gennaio 1907 e saranno sostituite coi titoli di nuovo tipo.

La rata semestrale al 1° gennaio 1907 verrà pagata, nei modi consueti, sui vecchi titoli.

La corrispondenza fra le cartelle al portatore e i titoli misti dei consolidati 5 e 4 per cento lordo con le cartelle e i titoli misti di nuovo tipo, da darsi in cambio, è determinata dalla seguente tabella:

TITOLI

	Cons. 5 0/0	4 0/0	corrispondenti di nuovo tipo		
per ogni titolo di L.	5	4	in titoli da L.	3.75 —	3.50
	10	8		7.50 —	7.00
	25	20		18.75 —	17.50
	50	40		37.50 —	35.00
	100	80		75.00 —	70.00
	200	160		150.00 —	140.00
	500	400		375 00 —	350.00
	1000	800		750.00 —	700.00

La riduzione delle rendite dei certificati nominativi

ai nuovi saggi 3.75 e 3.50 0[0 sarà fatta singolarmente per ogni iscrizione.

Le annualità degli assegni provvisori del consolidato 5 per cento saranno ridotte moltiplicando per 0.75 e per 0.70 trascurando i millesimi se sono meno di sei, e valutandoli per un centesimo se sono sei o più.

Art. 7.

Tutti i nuovi titoli di consolidato 3.75, 3.50 per cento da emettersi per effetto della conversione porteranno le firme impresse mediante apposito marchio a *fac-simile.*

Art. 8.

A partire dal 2 gennaio 1907, i titoli al portatore 5 e 4 per cento soggetti a conversione saranno presentati nel Regno agli stabilimenti della Banca d'Italia, che li annulleranno in presenza e previa firma dell'esibitore, contro rilascio di una ricevuta.

I corrispondenti titoli di nuovo tipo saranno consegnati non appena gli stabilimenti stessi ne abbiano la disponibilità.

I titoli nominativi e misti saranno presentati agli stabilimenti della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia.

Art. 9.

I possessori residenti all'estero di rendite nominative e al portatore dei consolidati 5 e 4 0[0, dovranno presentare i loro titoli per la sostituzione con titoli correlativi del consolidato 3.75-3.50 0[0, ai corrispondenti del tesoro incaricati del pagamento della rendita italiana che saranno indicati a suo tempo con decreto Ministeriale.

Art. 10.

Ove i titoli al portatore o misti, presentati alla conversione, siano mancanti delle cedole delle scadenze 1° luglio 1907 e successive, dai nuovi titoli verranno staccate le cedole corrispondenti, che l'Amministrazione del Debito pubblico custodirà per consegnarle contro rilascio delle cedole mancanti sui titoli convertiti.

Art. 11.

Le iscrizioni di rendite dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto, vigenti al 31 dicembre 1906, saranno tutte annullate, ed in corrispondenza all'ammontare di ciascuna di esse si iscriveranno rendite del 3.75 per cento da ridursi col 1° gennaio 1912 al 3.50 per cento.

Gli annullamenti nel Gran Libro degli assegni provvisori nominativi e al portatore e le iscrizioni delle nuove annualità al 3.75-3.50 per cento, si effettueranno gradatamente sulla presentazione degli assegni stessi.

Art. 12.

In via provvisoria il Gran libro delle rendite nominative di consolidati 5 e 4 per cento servirà, con nuova ed unica numerazione, per le iscrizioni vigenti al 31 dicembre 1906 come Gran libro delle rendite nominative del consolidato di nuovo tipo, fino a che la Direzione generale del debito pubblico non ne effettui la rinnovazione.

Art. 13.

Per la conversione dei titoli al portatore nell'interno del Regno, la Direzione generale del debito pubblico trasmetterà i nuovi titoli in corrispondenza delle richieste della Direzione generale della Banca d'Italia, direttamente alle sezioni di R. tesoreria provinciale, le quali, col concorso delle rispettive delegazioni del tesoro, ne eseguiranno la consegna ai coesistenti stabilimenti della Banca d'Italia, verso ritiro di rendita 5 e 4 per cento in perfetta corrispondenza di tagli, secondo la tabella di cui al precedente art. 6.

Le sezioni di R. tesoreria provinciale, trasmetteranno alla Direzione generale del debito pubblico i titoli di rendita 5 e 4 per cento ritirati e debitamente annullati.

Art. 14.

La trasmissione tanto delle cartelle 5 e 4 per cento raccolte, quanto di quelle 3.75-3.50 per cento emesse per la conversione, avrà luogo tra le succursali e le agenzie della Banca d'Italia non situate nei capoluoghi di provincia e gli stabilimenti del rispettivo capoluogo in franchigia postale.

Art. 15.

Per la conversione dei titoli al portatore in circolazione all'estero la Direzione generale del debito pubblico trasmetterà i nuovi titoli direttamente agl'Istituti bancari indicati all'art. 9 in conformità alle richieste che saranno fatte dagli Istituti medesimi.

L'invio dei vecchi titoli 5 e 4 per cento ritirati per la conversione verrà fatto direttamente alla Direzione generale del debito pubblico a cura dei predetti Istituti.

Art. 16.

I titoli nominativi e misti da convertire raccolti ai termini dell'art. 8 degli stabilimenti della Banca d'Italia nell'interno del Regno, saranno trasmessi pel tramite delle rispettive sezioni di tesoreria provinciale alla Direzione generale del debito pubblico, la quale, ademipiute le necessarie operazioni interne, provvederà per la consegna dei corrispondenti titoli nuovi agli stabilimenti suddetti, a mezzo delle sezioni di tesoreria.

Art. 17.

Gl'istituti bancari di cui all'art. 9 rimetteranno i certificati nominativi ritirati all'estero per la conversione alla Direzione generale del debito pubblico, la quale provvederà alla loro rinnovazione ed al successivo invio a detti Istituti dei nuovi titoli, per la consegna agli interessati.

Art. 18.

Le operazioni affidate alla Banca d'Italia e alle Case bancarie estere indicate nell'art. 9 saranno eseguite sotto la loro rispettiva responsabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant Anna Valdieri, addì 16 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero **CCXCVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comprensorio irriguo del Vaso Ri di Padenghe, in provincia di Brescia, per ottenere la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visti gli atti del Consorzio, da cui risulta che esso esisteva anteriormente alla legge 29 maggio 1873, n. 1387.

Visto il nuovo statuto compilato l'11 settembre 1898;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 10 giugno 1906 con la quale sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie II) e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie III);

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comprensorio irriguo del Vaso Ri di Padenghe, in provincia di Brescia, è concessa la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 28 giugno 1906:

Allegra Costantino, ufficiale d'ordine di 3ª classe, collocato in aspettativa, per motivi di salute.

Con R. decreto del 17 giugno 1906:

Daffieno cav. Giov. Battista Ulisse, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, col grado e titolo onorifici di archivista.

Amministrazione centrale della pubblica sanità.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1906:

Inghilleri dott. cav. Francesco, segretario del Consiglio superiore di sanità, promosso dalla 2ª alla 3ª classe (L. 5000).

Veterinari provinciali.

Con lettera Ministeriale del 28 giugno 1906:

Giugiaro dott. Giovanni — Bertinelli dott. Cosimo — Pacini dott. Italo — Dell'Acqua dott. Guido — Gentili dott. Ettore — Giuliano dott. Vincenzo — Aguzzi dott. Angelo — Sartirana dott. Silvio — Castellini dott. Dante — Fracassi dott Fermo — Gadola dott. Arnaldo — Cantoni dott. Giovanni Battista — Nisi dott. Giovanni — Pieroni dott. Narciso — Cassone dott. Giorgio — Canevazzi dott. Eugenio — Cavallo dott Pietro — Ulivieri datt. Mario, nominati per esame e titoli a veterinari provinciali di 3ª classe (L. 2500).

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1906:

Lisini comm. Alessandro, primo archivista promosso per anzianità, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000).

Con R. decreto del 5 luglio 1906:

Giambruno dott. cav. Salvatore, archivista di 1ª classe, promosso per merito primo archivista di 2ª classe (L. 4500).

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1906:

Canal nobile Bernardo, archivista promosso per anzianità, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4000).

Ramazzini nob. cav. ing. Amilcare, archivista promosso per anzianità, dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3500).

Vittani dott. Giovanni, sotto-archivista promosso per merito, dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 1° luglio 1906:

Nicolini dott. Fausto, alunno di 1ª categoria nominato sotto-archivista di 3ª classe (L. 1500).

Amministrazione di pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 12 luglio 1906:

Castagnoli cav. Leopoldo — Bozzi cav. dott. Cesare — Lutrario cav. dott. Adolfo — Caruso cav. dott. Paolo — Latini cav. Arrigo — Audino cav. Giuseppe — Castaldi cav. dott. Domenico — Guida cav. dott. Guido — Rosiello cav dott. Francesco — Pelatelli cav. dott. Alfredo — Bondi cav. prof. Augusto — Severe cav. Achille — De Domenico cav. dottore Edoardo — Montmasson cav. dott. Giuseppe — Alongi Fucarino cav. Giuseppe, commissari di 1ª classe, nominati vice questori (L. 5500).

Con R. decreto del 17 giugno 1906:

Carducci Manfredi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, nominato delegato di 3ª (L. 2000).

Con decreto ministeriale del 15 giugno 1906:

Alunni nominati delegati:

Spetia Paolo — Magaldi Arturo — Magaldi Amedeo — Moscato Giovanni — Verdelli Pietro — D'Andrea Giuseppe — Cossu dott. Raffaele — Lucchini Umberto — Visconti Felice — Garzone Vincenzo — Giannuzzi Savelli dott. Luigi — Rigoni

Adolfo — Cambise Gino — Federico Giuseppe — Corinaldesi dott. Alfredo — Chirico Michele — De Crescenzo Federico — Lemma Nicola — Toscano Giov. Battista — Grandinetti Vincenzo — Capurso dott. Umberto — Campo Salvatore — Majetta Bernardino — Pagliaro dott. Emanuele — Dadduzio Savino — Amatori Rizzardo — De Biasi Domenico — Zangrilli Luigi — Fusco Raffaele — Angelucci Arturo — Marchi Aldo — Olivieri not. Emanuele — Pesari Gaetano — Caggiano Gennaro — Prudentino Benedetto — Schiavo dottor Nicola — Marin dott. Innocento — Messuri dott. Oreste — Addabbo Alfonso — Ragni Adolfo — Mari Vincenzo — Iantaffi Michele — Salerno Luigi — Rella Gaetano.

Zinno not. Mario — Lacertosa Ovidio — Rabboni Alessandro — Piccioni Ulisse — Freda Luigi — Cutelli Francesco — Gizzi Tullio — Magrono Nicola — Van Varembergh dott. Pietro — Martinelli dott. Giuseppe — Ragusa Ciro — Vinale Giuseppe — Camillo dott. Francesco — Marangelo Alberto — Sodano dott. Adolfo — Capobianco Raffaele — Reina Salvatore — Campelli Mariano — Ancellotti Carlo — Pennetta Epifanio — Mendia Alfredo — Borri Alfredo — Cerreti Pietro — Coniglio Gallo Alberto — Cucumazzo dott. Vincenzo — Gargiulo Ettore — Zupo Francesco — Serra Italo — Donvito Giuseppe — Solaini Giulio — Messana Ettore.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Paladini cav. Cesare, maggiore generale a disposizione per ispezioni, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, con decorrenza per gli assegni dal 1° agosto 1906.

Con R. decreto del 5 agosto 1906:

Confalonieri cav. Cesare, maggiore generale a disposizione per ispezioni, collocato a disposizione del Ministero delle finanze e nominato comandante generale del Corpo delle guardie di finanza, dal 16 agosto 1906.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 luglio 1906:

Dogliotti cav. Eugenio, colonnello comandante legione Palermo, esonerato dallo stesso comando e nominato comandante legione allievi.

Moccia cav. Achille, tenente colonnello legione Palermo, promosso colonnello e nominato comandante legione Palermo.

Avviena cav. Paolo, maggiore, promosso tenente colonnello.

Casaretto cav. Pietro — Bonansea cav. Michele, capitani, promossi maggiori.

Cilloco Ernesto — Sciortino cav. Emanuele — Natini Carlo, tenenti, promossi capitani.

Sanjust Ignazio — Masi Raul — Millotti Francesco — Mariotti Guido, tenenti di fanteria, trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali.

Oliva Giuseppe — Opezzo Onorato — Pesavento Giuseppe — Feder Simeone, sottotenenti, promossi tenenti.

Simoni Ugo, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Morcaldi cav. Luigi, tenente colonnello comandante legione Roma, promosso colonnello continuando nello stesso comando.

Caputo Nicotera cav. Alessandro, id. legione Torino, nominato comandante legione Milano.

Franciosini cav. Umberto, maggiore, promosso tenente colonnello.

Magnoni cav. Luigi, id., id. maggiore.

Filippini Carlo, tenente, id. capitano.

Costanza Vincenzo, sottotenente, id. tenente.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

Bellisai cav. Agostino, capitano applicato di stato maggiore, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1906.

Cn R. decreto del 5 agosto 1906:

Tajani cav. Giovanni, maggiore in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Montagna Giovanni, capitano 8 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Nicolosi Giuseppe, id. 46 id., id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Santoro Alfonso, id. 6 bersaglieri, id. id. per sospensione dall'impiego.

Viancini Edoardo, tenente 66 fanteria, id. id. per motivi di famiglia.

Bono Lorenzo, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 5 agosto 1906:

Carta Angiolo, capitano reggimento cavalleggeri di Piacenza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

I seguenti allievi dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti di artiglieria con l'anzianità per ciascuno indicata, con riserva di anzianità relativa, e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1906.

Con anzianità 7 settembre 1905:

Cauda Ernesto — Bollea Ottavio — Rossi Francesco — Benelli Cesare Camillo — Olliaro Alfonso — Mainardi Alessandro — Orlando Taddeo — Tosatto Silvio — Ammaturo Michele — Ventrella Pasquale — Lovadina Mario — Signorelli Enrico — Turchi Nazzareno — Pugliese Claudio — Berardi Paolo — Callori Giovanni — Roncaglia Ercole — Pizzolato Gavino — Sarracino Luigi — Micheletti Paolo — Caponnetto Gilberto — Vico Giulio — Alovisi Luigi — Bonini Silvio — Artale Vito — Vittotti Federico — Ravera Fedele — Simonetti Amedeo — De Paris Vittorio — Oliveri Francesco d'Assisi — Varanini Varo — Maresca Pericle — De Luca Umberto — Tepore Francesco — Pinto Luigi — Bianco Ferruccio — Pico Raffaele — Rizzardi Rizzardo — Campagnoli Francesco — Pagano Ernesto.

Con anzianità 28 settembre 1905.

De Stefanis Giuseppe — Gagliardi Carlo — Marselli Sergio — Dagasso Giuseppe — Ricci Umberto — Caprino Cesare — Tireli Alfredo — Chiarelli Costante — Monti Enrico — Rosso Luigi — Bemporad Aldo — Approsio Luigi — Pasquetti Ugo — Calabrese Nicola — Caracciolo Italo.

Con R. decreto del 5 agosto 1906:

Brunelli Amilcare Rosolino, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, a Cremona. (RR. decreti 1° agosto 1904, 5 febbraio e 7 agosto 1906), l'aspettativa anzidetta è prorogata per il periodo di un anno.

Arma del genio.

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Coletti cav. Domenico, tenente colonnello direttore (incaricato) pel servizio della R. marina a Spezia, promosso colonnello e nominato direttore genio Spezia pel servizio della R. marina.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

I seguenti allievi dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti del genio con l'anzianità per ciascuno indicata, con riserva d'anzianità relativa, e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1906.

Con anzianità 7 settembre 1905.

Lastrico Luigi — Fanizza Aldo — Starabini Alberto — Levi Decio — Vercelli Carlo — Di Tondo Fausto.

Con anzianità 28 settembre 1905.

Viterbi Giulio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 5 agosto 1906:

Sottotenenti medici promossi tenenti medici dal 1° agosto 1906:

Picone Bartolomeo — Vecchione Adolfo — Monaco Arturo — Porru Pietro — Iannizzotto Carmelo.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 15 luglio 1906:

Micheletti cav. Luigi, colonnello commissario direttore commissariato II corpo armata, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 1° settembre 1906.

Sorrentino Odoardo, capitano commissario, id. id. id., dal 16 agosto 1906.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 15 luglio 1906:

Casali Augusto, tenente contabile 28 fanteria, collocato in riforma.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Favella cav. Enrico, capitano veterinario, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° agosto 1906.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale tecnico dell'istituto geografico militare.

Con R. decreto del 15 luglio 1906:

Marchegiani cav. Giuseppe, topografo capo di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Disegnatori.

Con R. decreto del 5 agosto 1906:

Chiesa Giovanni, furiere 20 artiglieria campagna, nominato disegnatore di 3ª classe.

Giurgola Giulio, furiere maggiore fanteria, id. id. di 3ª id.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 28 giugno 1906:

I seguenti ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti, provenienti dai capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti scritturali di artiglieria e genio, dei magazzini centrali e degli inservienti presso la scuola di guerra, sono promossi alla 2ª classe, con lo stipendio annuo di lire millecinquecento, oltre l'assegno personale annuo per ciascuno di essi assegnato:

Sorio Benedetto — Cuomo Agostino — Treves Moisè — Bolzicco Giuseppe — Faroni Gaetano — Torchi Angelo — Pacchioni Antonio — Segnaroli Giuseppe — Data Evasio — Filippini Lodovico — Foberti Stellario — Comini Antonio — Mancino Nicola — Bonfiglio Ernesto — Cane Vittorio — Mezzino Carlo — Arecco Giacomo — Capolongo Arturo — Treves Giacobbe — De Felice Ferdinando — Ferrari Benedetto — Speranza Giovanni — Malano Giacomo — Cioffi Vincenzo — Serrani Ruggero — Teso Carlo — De Nardellis Raffaele — Pezzoli Giacomo.

Lancia Francesco — Pirono Beniamino — Calisti Gennaro — Alfieri Luigi — Molignano Giovanni — Bravi Pietro — Cassano Guido — Turolla Natale — Lazzari Domenico — Fabiani Giuseppe — Di Marco Michele — Borzini Michele — Di Nardo Manfredi — Tibaldini Angelo — Giuli Luigi — Ciampoli Gaetano — Perini Giuseppe — Arbinolo Morizio — Pelloggio Alessandro — Ghielmetti Angelo — Cordero Michele — Forabosco Giacomo — Fiorini Lorenzo — Ciances Salvatore — Miceli Paolo — Siracusano Francesco — Fattori Vittorio — Bozzi Ulisse — Palermo Antonio — Gamberini Edilberto — Lodovichetti Cleomene — Firoli Catullo — Saracco Gio. Batta — Vittiglio Vincenzo — Palenga Luigi — Colle Beniamino — Gamberini Raffaele — Secchi Federico — Ferranti Pietro — Grandi Abbondio — Buccafusca Francesco — Della Volpe Vincenzo — Anzellotti Luigi — Minotta Francesco — Focchesato Antonio — De Felice Achille — Salvo Giovanni — Parodi Umberto — Rossi Giuseppe — Cardone Raffaele — Marinucci Giuseppe — Bernardi Arnolfo — Patriti Luigi — Zito Nicola — Balsamo Giuseppe — Bürgstein Benvenuto — Mazzei Carlo.

Sciandrino Antonio — Palazzini Quirino — Poldi-Allai Alceste Mattironi Giacinto — Montarsolo Tommaso — Napolano Andrea — Speranza Giuseppe — Marchi Luigi — Colina Giuseppe — Malvezzi Ettore — Cornelio Felice — Capriolo Antonio — Aldrighi Enrico — Nevadini Desiderio — Ricci Mario — Pacchioni Ilario — Lisarelli Ciro — Gidoni Ulderico — Batelli Alessandro — Speranza Carlo — Fenucci Emanuele — Massari Severo — Del Bono Francesco — Rolando Agostino — Lombardi Ermenegildo — Toraldo Antonio — Parri Italo — Bruna Andrea — Cattaneo Pietro — Coda Amedeo — Ravazzola Andrea — Mattiello Giovanni — De Pascale Mario — Caselgrandi Vittorio — Pirro Oraziantonio — Miccolupi Francesco — De Stefani Giuseppe — Mazzoni Agostino — Vetromile Enrico — Galeazzi Pericle — Donati Enrico — Pieri Luigi — Bignoli Giovanni — Testaverde Giuseppe — Zanetti Arturo — Lanzoni Michele — Soni Benedetto — Scioscia Giovanni — Rocco Gabriele — Vigna Natalino — Sardi Pietro — Filippini Filippino — Giovene Lucio — Orefice Erasmo — Cevario Domenico — Rinaldi Ester — Amitrano Luigi.

Lucchese Rosario — Dell'Era Tommaso — Cardillo Angelo — Asinelli Antonio — Marx Giuseppe — Munari Giulio — Guido Ernesto — Buzzoni Giuseppe — Merlone Emilio — Dipiño Ramiro — Nasti Michele — Grazioli Giulio — Paluzzi Angelo — Piotti Achille — Mariani Alberto — Garbini Agostino — Capirone Luigi — Auricchio Nicola — Imparato Gaetano — Monaco Francesco — Faggi Napoleone — Brundisi Giovanni — Scarpa Pasquale — Iorio Francesco — Mosca Stefano — Fabbri Giuseppe — Bucca Alfredo — Tian Carlo — Chiodi Carlo — Ajello Giuseppe — Lenzi Vittorio — Fornoris Giovanni — Perrone Giovanni — Avallone Ludovico — — Giordano Leoluca — Boria Augusto — Mislei Enrico — Ler Felice — Taffarel Ciro — Corradi Cipriano — Curti Cleto — Balma Alessandro — Valente Giacomo — Morando Antonio — Coletti Luigi — Gastaldi Sebastiano — Fino Giuseppe — Simonotti Cesare — Castori Romolo — Rasilo Ciro — Caliseo Gaspare — De Fazio Giovanni — Casali Oreste — Casoni Vittorio — Rossi Emanuele — Bertolini Oddone — Morino Paolo — Penna Aristodemo — Aulicino Gabriele — Geraco Girolamo — Magnani Renato — Rava Giovanni.

(Continua).

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Valentino Adolfo, vice segretario di 2ª classe con lo stipendio di L. 2500, promosso segretario di ragioneria di 3ª classe con lo stipendio di L. 3000.

Vitullo Nicola, id. id. di 1ª classe con lo stipendio di L. 2500, promosso id. id. di 3ª classe con lo stipendio di L. 3000.

Baratti Ataulfo, id id. di 2ª classe con lo stipendio di L. 2500, promosso id. id. di 3ª classe con lo stipendio di L. 3000.

Mitaritonna Vito, id. id. di 2ª classe con lo stipendio di L. 2000, promosso id. id. di 3ª classe con lo stipendio di L. 3000.

Marcello Salvatore, id. id. di 1ª classe con lo stipendio di L. 2500, promosso id. id. di 3ª classe con lo stipendio di L. 3000.

Marescalchi Giuseppe, vice segretario di 2ª classe con lo stipendio di L. 2000 promosso id. id. di 3ª classe con lo stipendio di L. 3000.

Carella Eliseo — Catoni Enrico — Unia Leonida, vice segretari di ragioneria di 2ª classe con lo stipendio di L. 2000, promossi vice segretari di 1ª classe con lo stipendio di L. 2500.

Moro avv. Enrico, vice segretario di ragioneria, di 2ª classe, in aspettativa per gli stessi motivi, con l'annuo assegno di L. 1200, promosso vice segretario di ragioneria di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute con l'annuo assegno di L. 1250.

Vice segretari di ragioneria di 2ª classe a L. 2000 promossi alla 1ª classe a L. 2500:

Simeone Nicola — Tedeschi Pasquale — Pagliano Giuseppe — Naclerio Antonio — Olivero Luigi — Storaci Alessandro — Giannotti Edoardo — Angelucci Augusto — Passini Carlo.

Vice segretari di ragioneria di 3ª classe a L. 1500 promossi alla 2ª classe a L. 2000:

Gerra Francesco — Ciotti Ernesto — Brunetti Sebastiano — Zanotti Luigi Basilio — Taraglio Francesco — Fracassi Amedeo Pizzuto Leopoldo — Ceccarelli Emilio — Garibbo Giorgio — Moscuzza Francesco — Rocco dott. Giovanni — Viveros Roberto - Bonfiglioli Costantino — Fabris Eugenio — Pilato Eugenio — Castro Battaglia dott. Luigi — D'Angeli Italo — Amato Sebastiano Attilio — Sidoti Giovanni — Fontana Senofonte Olinto — Pizzitola Giovanni — Puggioni Pietro — Penovina Pietro — Possenti Arturo — Errico Romolo.

Ufficiali di scrittura di 2ª classe a L. 2500 promossi alla 1ª classe L. 3000:

Favalena Aldo — Bucalossi Luigi.

Dino Guida Emilio — Gomez Gennaro — Moscati Antonio — D'Angelo Eugenio — Ganna Alberto — Giacoboni Vittorio — Delfino Nicola — Scorza Ferdinando.

Ufficiali di scrittura di 3ª classe (L. 2200) promossi alla 2ª classe (L. 2500):

Minchio Nabor — Ercolani Filippo — Canzedda Francesco — Pescatori Francesco — Ferretti Federico — Somazzi Fausto — Giannini Augusto — Fraschetti Enrico — Audifredi Carlo — Marselli Carlo — Stura Cesare — Marra Nicola — Pinnarò Antonio — Salerno Eugenio — Marzano Clemente — Carciolo Domenico — Bajona Luigi — Silva Domenico — Zanetti Oreste — Calcara Oscar.

Ufficiali di scrittura di 4ª classe (L. 1800) promossi alla 3ª classe (L. 2200):

Ciarlante Salvatore — Ferri Giuseppe Emidio.

Ufficiali di scrittura di 5ª classe (L. 1500) promossi alla 4ª classe (L. 1800):

D'Anchise Cesare — Malgarini Enea — Cuccato Francesco.

Ufficiali di scrittura di classe transitoria (L. 1200) promossi alla 5ª classe (L. 1500):

Signoretti Augusto — Ferrari Guglielmo — Cannata Giuseppe — Ferrari-Nasi Tito — Kalbi Luigi — Contadini Gustavo — Giliberti Nicola — Amalfitani Francesco — Bergamini Raffaello — Ranieri Francesco — Nozzolini Demostene — Gentile Diego Rosario — Capobianco Vincenzo

Beretti Domenico, commesso tesoreria centrale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Commessi cassieri speciali, promossi ufficiali di delegazione di classe transitoria (L. 1200):

Ciccarelli Ercolano — Marcangeli Oreste — Camonelli Ildebrando — Isaia Calisto — Ceretto Gaetano — Genovesi Raffaele — Mancini Federico — Pecchioli Ezio — Serafino Ezio.

Cottimisti promossi ufficiali di delegazione di classe transitoria (L. 1200):

Quarta Alberto — Scoto Giovanni.

Matteucci Adolfo, commesso cassiere speciale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Cottimisti promossi ufficiali di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Puzone Raffaele — Velardi Federico — Giorgi Giacomo — Infusino Raffaele — Quarta Riccardo — Altomare Cesare — Pietraforti Antonio.

Commessi tesoreria centrale, promossi ufficiali di delegazione di classe transitoria (L. 1200):

Fracassini Francesco — Pistolini Ottorino.

Commessi cassieri speciali, promossi ufficiali di delegazione di classe transitoria (L. 1200):

Cannicci dott. Angelo — Boccitto Giuseppe.

Silvestro Romeo, commesso cassiere speciale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200.

Frenguelli Francesco, commesso tesoreria centrale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Flecchia Leonardo, commesso cassiere speciale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Gandolfo Alcibiade, cottimista, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Mondi Edmondo, commesso cassiere speciale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Lauri Gaetano, commesso tesoreria centrale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Massara D. Francesco, commesso cassiere speciale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Poletti Cesare, commesso tesoreria centrale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

Camusso Giov. Battista, commesso cassiere speciale, promosso ufficiale di delegazione di classe transitoria (L. 1200).

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Personale di 2ª categoria

Con R. decreto del 10 giugno 1906:

Borboni Giuseppe, ufficiale di 4ª classe a L. 1800, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, dal 1° aprile 1906. La graduazione nel ruolo resta invariata.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

Veltroni Italo, ufficiale di 6ª classe a L. 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), dal 31 marzo 1906.

Con R. decreto del 24 giugno 1906:

Barsi Virgilio, ufficiale di 6ª classe a L. 1200, collocato in aspettativa, dal 20 maggio 1906.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

Forza Antonietta, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamata in attività di servizio, dal 16 giugno 1906. Per l'interruzione viene classificata nel ruolo dopo Gauthier Bianca.

Fioretti Floriano, alunno, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), richiamato in attività di servizio, dal 27 maggio 1906.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

Monti Enea, verificatore di 3ª classe nell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, è promosso per anzianità

alla classe 2ª con lo stipendio annuo di L. 3500 a datare dal 1° agosto 1906.

Barpi Camillo, id. di 4ª id., id. id. alla 3ª id., con lo stipendio annuo di L. 3000 id. id.

Galdi Alfredo, id. di 5ª id., id. id. alla 4ª id., con lo stipendio annuo di L. 2500 id. id.

Sterponi Berardo, allievo verificatore, id. id. di 5ª id. con lo stipendio annuo di L. 2000 id. id.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,307,193 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 185 al nome di Corvetto Carlo-Alberto fu Antonio, Corvetto Antonietta fu Antonio, vedova di Pozzolo Carlo, Corvetto Paola fu Antonio, moglie di De Negri Agostino, Corvetto Ottavia fu Antonio, moglie di Vacarezza Enrico, Corvetto Giov. Battista, Matilde, nubile, e Gerolamo-Fortunato fu Antonio, Sarzani Amalita, nubile, ed *Attilio* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova ed eredi indivisi di Corvetto Antonio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corvetto Carlo-Alberto fu Antonio ecc. e Sarzani Amalita ed *Eugenio-Marianno-Attilio-Umberto*, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cuneo il 28 novembre 1895 sotto il n. 587 e n. 4361 di protocollo e 20,425 di posizione per il deposito dei certificati consolidati 5 0[0, n. 704,119 e 814,790 per la rendita di L. 1005 eseguito dal signor Fenolio Giuseppe fu Stefano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati a chi di diritto i predetti titoli senza l'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rinnovazione di certificati (1ª pubblicazione)

Questa Direzione generale ha proceduto alla rinnovazione del certificato consolidato 5 0[0 n. 32,658[427,958 di L. 1250 esaurito di compartimenti semestrali, intestato a *Ferrero Lorenzo* fu Costanzo, con vincolo per matrimonio militare del titolare con Lesvlett Lorenza, ed attergato di cessione fatta dal titolare stesso a favore della suddetta sua moglie.

Si previene quindi chiunque possa avervi interesse che al primo mezzo foglio di tale certificato contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito il nuovo certificato emesso in sostituzione di quello esaurito di compartimenti semestrali e del quale forma ora parte integrale onde isolatamente non ha più alcun valore.

Roma, 30 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO

Si notifica che nel giorno di sabato 15 settembre 1906, alle ore 9, in una sala di questa direzione generale, via Goito n. 1 in Roma, avrà luogo la 9ª estrazione a sorte delle obbligazioni relative al prestito stipulato tra il Governo pontificio e la Banca Edoardo Blount e Comp. di Parigi, ed emesse in forza del rescritto 11 aprile 1866 (legge 29 giugno 1871, n. 339) per l'erogazione dell'intera quota di ammortamento stabilita per il semestre al 1° ottobre 1906, non essendosi potuto procedere alla estinzione mediante acquisto di obbligazioni, perchè il valore di esse si mantenne superiore alla pari.

Le obbligazioni da estrarsi verranno determinate come appresso:

Obbligazioni intere, n. 381	pel capitale nominale di	L.	190,500
Frazioni di obblig. » 50	idem.	»	6,250
	Quota di ammortamento	L.	196,750

Con successiva notificanza verranno fatti conoscere i numeri delle obbligazioni sorteggiate le quali saranno rimborsabili pel loro capitale nominale dal 1° ottobre 1906 mediante restituzione delle medesime, munite delle relative cedole non più pagabili in conto interessi, e cioè:

a Parigi - direttamente dalla Società generale per favorire lo sviluppo dell'industria e del commercio in Francia;

nel Regno - con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o alla Direzione generale stessa, o a mezzo delle intendenze di finanza.

Roma, addì 29 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della divisione 6ª
LUBRANO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 31 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99,97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 31 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo

fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 agosto 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,55 07	100,55 07	101,88 76
4 % *netto*.....	102,42 08	100,42 08	101,75 77
3 1/2 % *netto* .	101,88 58	100,13 58	101,30 57
3 % *lordo*.....	73,52 36	72,32 36	72,52 05

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al premio Stambucchi, astronomo

Scadenza 31 dicembre 1906, ore 15

PREMIO LIRE OTTOCENTO.

Il premio biennale Stambucchi, astronomo, sarà conferito ad una Memoria di astronomia scritta in italiano o in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce, e dall'autore inviata alla direzione del R. osservatorio di Brera, in Milano, con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in discorso. Sono escluse dal concorso le Memorie manoscritte, e inoltre le Memorie stampate delle quali gli autori sieno direttori di una specola governativa.

MINISTERO DELL'INTERNO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto del 17 maggio 1906, n. 303;

Decreta:

1. È aperto il concorso per esame a tre posti di referendario nel Consiglio di Stato, uno dei quali sarà conferito subito dopo terminato il concorso, e gli altri due quando si verificheranno le corrispondenti vacanze, nell'ordine dei punti assegnati ai vincitori del concorso.

2. Sono ammessi a concorrere tutti gl' impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, e dei due rami del Parlamento, laureati in giurisprudenza, che, all'atto della domanda, abbiano dieci anni di servizio e stipendio non inferiore a L. 3500.

3. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate alle prefetture delle provincie nelle quali gli aspiranti risiedono, non più tardi del 15 ottobre p. v.

Gl' impiegati che non appartengono all'amministrazione dell' interno, dovranno unire alle domande i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in legge;

b) copia del decreto di prima nomina;

c) copia del decreto di nomina al grado ed alla classe attuale;

d) un certificato della rispettiva amministrazione, comprovante che il candidato ha effettivamente compiuto un decennio di servizio.

Le domande e tutti i documenti che i candidati crederanno di aggiungervi, oltre i predetti, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

4. Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel mese di novembre p. v., nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, 28 luglio 1906.

Il ministro
GIOLITTI.

(*Pel programma degli esami, vedi* Gazzetta *del 25 agosto, n. 199*). 3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Un *ukase* imperiale autorizza l'emissione da parte del Ministero delle finanze di un prestito di 50 milioni di rubli per sopperire alle spese occorse nei distretti colpiti dalla carestia in seguito ai mancati raccolti.

Dal seguente telegramma può farsi un chiaro concetto della situazione:

« Ieri sono stati arrestati tre ex deputati della Duma: Bibilow, Vitkowski e Kutumaniow.

« A Mosca furono arrestate 135 persone sospette di essere ascritte al partito anarchico, fra le quali si trovano i capi dei gruppi socialisti rivoluzionari.

« I disordini agrari aumentano considerevolmente nella provincia di Saratow, dove, malgrado l'occupazione militare, molte proprietà ed edifici vengono incendiati ogni giorno e nella provincia di Kasan dove la maggior parte dei proprietari fondiari si rifugiano in città abbandonando le abitazioni con tutti i loro beni ».

Ma tutto questo non registrerebbe che l'andazzo normale di questi tristissimi giorni per la Russia. Ora è pervenuta una notizia gravissima, che però riportiamo con le maggiori riserve.

Il *Birmingham Daily Post* riceve da Londra notizie su una congiura per deporre lo Czar. La trama si connetterebbe con la presenza a Londra di vari agenti di polizia segreti russi venuti a sorvegliare gli atti dei cospiratori che appartengono alle più illustri famiglie russe. Donde viene la supposizione che si tratti di una congiura di palazzo su vasta scala. Non si vuole cambiare la forma di Governo, ma la persona dell'Imperatore, giudicando Nicola II assolutamente inetto a superare la crisi presente.

Il favorito dei cospiratori sarebbe un granduca pronto a prendere il posto, quando Nicola II fosse indotto o forzato ad abdicare.

Secondo il russo che fornì tali notizie, questa eventualità sarebbe molto prossima.

***

L'agitazione antiellenica in Bulgaria, che pareva avviarsi alla fine, rifiorisce invece più rigogliosa che mai.

Da Sofia telegrafano che il Comitato promotore del comizio di Filippopoli diffonde ora un manifesto, eccitante i bulgari e il Governo a mantenere il programma

votato nel comizio stesso ed esorta ad istituire in tutto il paese Comitati di una organizzazione centrale sotto il nome di « Bulgarski Rodoljubez » (l'amico della patria bulgara). Scopo di questa lega è di coltivare il sentimento nazionale e anzitutto di boicottare tutto quanto è greco.

E da Bucarest si hanno quest'altre notizie:

« A Galatz v'è stata una grande dimostrazione antiellenica. Molte botteghe di greci furono saccheggiate. Anche dinanzi al consolato ellenico si fecero dimostrazioni ostili. Fra i greci di Galatz regna un grande panico. Per il momento l'ordine è stato ristabilito ».

* * *

Notizie di fonte inglese da Teheran al *Berliner Lokal Anzeiger*, dicono che la posizione è diventata molto critica nella Persia.

Le provincie persiane sono in istato di anarchia, i soldati non pagati e in aperta ribellione, le rivolte contro il Governo, quotidiane. L'Ambasciata inglese è piena di rifugiati.

La setta dei Mullahs vuole imitare i terroristi russi, con successo.

D'altra parte il movimento panslamitico attizza il fuoco nell'interesse della Sublime Porta, mentre lo Scià va perdendo, con la salute, ogni autorità; cosicchè le truppe turche che hanno sconfinato nel territorio persiano alle frontiere dell'est, vi rimangono malgrado le proteste del Governo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, col seguito, ha lasciato stamani alle 4 Racconigi in automobile, diretto nel Canavese per assistere alle ultime fasi delle manovre militari.

Camera di commercio. — La Camera di commercio di Roma comunica:

Gli esportatori per la Svizzera di agrumi, mandorle, nocciole e altre frutta del Mezzogiorno, pesce secco, marinato, salato e in alt i modi preparato, vinacce e mosto d'uva, e di sughero dovranno dal 1° settembre prossimo munirsi del relativo certificato di origine, senza del quale dette merci non potrebbero essere ammesse al beneficio della tariffa convenzionale.

Per ulteriori chiarimenti dirigersi alla locale Camera di commercio.

I danni del fuoco. — In territorio di Grosseto dall'altro giorno è scoppiato un terribile incendio verso Castiglione della Pescaia, il quale, alimentato dal vento di ponente, si estese rapidamente per otto chilometri di lunghezza o tre di larghezza, accennando a progredire di duecento metri all'ora con minaccia di propagarsi ai boschi dei Comuni limitrofi.

I carabinieri locali, assistiti da molti volenterosi, lavorarono fin dal principio dell'incendio all'estinzione di esso, avvenuta soltanto stamane.

*** Oltre l'incendio sviluppatosi la sera del 28 corrente nei boschi di proprietà del comune di Borgo a Mozzano e privati, l'altra mattina si è manifestato un altro incendio nei boschi presso Diecimo e iersera un terzo presso Borgo a Mozzano. Gli incendi vennero tutti estinti e non hanno arrecato gravi danni.

Si esclude il dolo.

Un ispettore forestale con guardie si recò sul luogo.

Ieri si è sviluppato casualmente un incendio in case coloniche presso Santa Maria Capua Vetere.

Dieci di esse sono rimaste distrutte. Fortunatamente non vi è da lamentare alcuna vittima.

Esportazione delle conserve alimentari. — La Camera di commercio italiana di Parigi informa gli esportatori italiani che non si potranno più introdurre in Francia nè far transitare le sardine in conserva, le conserve di legumi e le conserve di prugne se non porteranno sulla scatola la designazione del luogo di origine impresso in rilievo o in incavo, a caratteri latini bene appariscenti di almeno quattro millimetri, nel mezzo del coperchio o del fondo della scatola, lasciando, l'altra parte senza impressione. La stessa indicazione dovrà figurare in lettere aderenti sulle casse di imballaggio adibite al trasporto.

Inoltre è vietata l'introduzione in Francia delle scatole di sardine conservate, il cui peso superi un chilogramma; ed esse sono pure escluse pal transito, dal deposito e della circolazione.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* è giunta ad Astoria (Oregon) il 29 corr. L'*Aretusa* è partita dal Pireo per Taranto.

Marina mercantile. È giunto ieri a Buenos Aires il piroscafo *Italia*, con a bordo numerosi superstiti del *Sirio*. Da Montevideo ha proseguito per Buenos Aires l'*Italia*, della Veloce. Da Cadice è partito per Buenos Aires l'*Argentina*, pure della Veloce. Da Port Said ha proseguito per Genova il *Catania*, della N. G. I. Da Santos è partito per Genova il *Siena*, della Società Italia.

ESTERO.

Lo sviluppo dei telefoni negli Stati Uniti. — L'*Electricien* reca i seguenti dati intorno all'attuale stato dei telefoni della « American telephone and telegraph Co. », la Società che possiede la maggior parte delle reti telefoniche negli Stati Uniti.

Uffici centrali, 4532 - Lunghezza dei fili: 7.7 milioni di km. — Abbonati: 241,367 — Lunghezza delle linee aeree: 250,000 km. — Numero delle conversazioni nel 1905: 4,480,000,000 — Impiegati: 87,000 — Entrate lorde del 1905: circa 1700 milioni di franchi — Spese: 43 milioni — Capitale di primo impianto: 1700 milioni di franchi. Numero annuale medio delle conversazioni, ogni abbonato: 2000.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VALPARAISO, 30. — Continuano le famiglie bisognose, soprattutto donne, continuano ad abbandonare la città.

La maggior parte delle case di commercio hanno ridotto alla metà il loro personale.

Lo stato d'assedio è mantenuto. Dopo le ore 7 di sera la circolazione non è permessa se non alle persone che ne hanno l'autorizzazione dalle autorità.

VIENNA, 30. — L'Imperatore è giunto stamane da Ischl ed è subito ripartito per Teschen (Slesia), per assistere alle grandi manovre che colà si svolgono.

BERLINO, 30. — All'arsenale militare ha avuto luogo a mezzogiorno l'inaugurazione di 28 nuove bandiere e stendardi.

Vi assistevano l'Imperatore, l'Imperatrice, il principe ereditario, gli altri principi della famiglia imperiale, il Duca di Genova e i generali.

NEW-YORK, 30. — Il *New-York Herald* ha da Tacna (Cile):

Forti scosse di terremoto sono avvertite a Tacna, ad Arica e fino alla frontiera del Perù.

Il panico è indescrivibile. La popolazione dorme sulle piazze.

La prima scossa è durata 30 secondi.

MARIENBAD, 30 — Nel pomeriggio, alle ore cinque, è morta la signora Campbell-Bannermann, moglie del primo ministro inglese.

TESCHEN, 30. — L'Imperatore Francesco Giuseppe è giunto ed è stato entusiasticamente acclamato.

Stasera dinanzi al quartier generale ha avuto luogo una brillante serenata in onore dell'Imperatore, che è stato nuovamente ed entusiasticamente acclamato.

PIETROBURGO, 30. — Un *ukase* imperiale odierno proroga ad un altro anno gli effetti della legge sul mantenimento della pubblica sicurezza e dello stato di protezione con rinforzi straordinari.

KARKOW, 30. — Alla stazione di Jenikiese un operaio diciottenne ha lanciato una bomba sotto la vettura del direttore delle officine della Società metallurgica russo-belga.

Il direttore Potier è rimasto gravemente ferito alla testa. La carrozza si è incendiata.

MALTA, 30. — Si dice che una sezione francese di 150 uomini con due cannoni, comandata da un colonnello e con altri trecento uomini di riserva abbia lasciato Zennazzenin per recarsi all'oasi Djanet.

SOFIA, 30. — È qui giunto l'ex-agente diplomatico bulgaro a Costantinopoli, Natchovich.

MITAU, 30. — Si è costituita una nuova arganizzazione di anarchici comunisti e ha diretto agli operai un proclama nel quale li invita a raggiungere i loro scopi mediante il terrorismo.

FIUME, 30. — La squadra inglese è partita per Malta.

SARATOW, 30. — Nel villaggio d'Ivanovka una grande folla di contadini armati di bastoni ha tentato di liberare due persone che erano state arrestate dalla polizia. Gli agenti hanno fatto fuoco. Vi sono morti e feriti.

Le truppe intervenute hanno ristabilito l'ordine.

SANTIAGO DEL CILE, 31 — Le due Camere riunite hanno proclamato Pedro Montt presidente della Repubblica per il quinquennio dal 1906 al 1911.

LONDRA, 31. — Parecchi giornali pubblicano il seguente dispaccio da New-York:

Un telegramma dall'Avana dice che un distaccamento delle guardie rurali ha dovuto ritirarsi dopo un combattimento con gli insorti nella provincia dell'Avana.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 agosto 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	764 09.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 26 7. minimo 13 8.
Pioggia in 24 ore	— —

30 agosto 1906.

In Europa: pressione massima di 771 sull'Austria-Ungheria, minima di 753 sulla Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a 8 mm. in Sardegna; temperatura in molti luoghi diminuita; piogge e temporali in Sicilia; qua e là venti forti.

Barometro: minimo a 766 in Sicilia, massimo a 770 in val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; ancora cielo vario sulle isole, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 agosto 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	mosso	27 2	20 2
Genova	sereno	calmo	27 0	19 2
Massa Carrara ...	sereno	legg. mosso	28 4	13 6
Cuneo	sereno	—	23 7	13 4
Torino	sereno	—	22 7	15 8
Alessandria	sereno	—	26 2	14 0
Novara	sereno	—	27 0	15 0
Domodossola	sereno	—	25 0	11 1
Pavia	sereno	—	26 0	10 0
Milano	sereno	—	26 3	13 9
Sondrio	sereno	—	24 8	15 5
Bergamo	sereno	—	22 3	14 4
Brescia	sereno	—	24 8	13 0
Cremona	sereno	—	25 2	13 9
Mantova	sereno	—	23 4	14 8
Verona	sereno	—	24 3	13 1
Belluno	sereno	—	23 4	11 4
Udine	sereno	—	23 6	14 1
Treviso	—	—	—	—
Venezia	sereno	calmo	23 0	15 3
Padova	sereno	—	22 8	12 1
Rovigo	1/4 coperto	—	25 7	13 0
Piacenza	sereno	—	23 0	12 1
Parma	sereno	—	25 0	13 5
Reggio Emilia	sereno	—	24 0	13 4
Modena	sereno	—	22 8	14 4
Ferrara	sereno	—	22 7	14 3
Bologna	sereno	—	22 6	14 7
Ravenna	sereno	—	22 6	10 5
Forlì	sereno	—	23 0	13 6
Pesaro	sereno	legg. mosso	24 2	11 0
Ancona	sereno	mosso	27 5	15 8
Urbino..	sereno	—	18 9	13 3
Macerata	sereno	—	22 5	15 0
Ascoli Piceno	sereno	—	23 0	12 5
Perugia	sereno	—	21 2	10 4
Camerino	1/2 coperto	—	21 4	10 0
Lucca	sereno	—	27 1	11 9
Pisa	sereno	—	28 4	11 5
Livorno	sereno	calmo	27 4	16 5
Firenze	sereno	—	25 5	12 0
Arezzo	sereno	—	24 0	13 8
Siena	sereno	—	28 3	15 8
Grosseto	sereno	—	28 0	14 0
Roma	sereno	—	27 6	13 8
Teramo	sereno	—	24 1	11 4
Chieti	sereno	—	20 0	17 8
Aquila	sereno	—	19 5	7 8
Agnone	sereno	—	18 0	9 0
Foggia	1/4 coperto	—	23 2	15 0
Bari	sereno	legg. mosso	22 7	14 4
Lecce	sereno	—	26 8	17 9
Caserta	sereno	—	24 0	16 6
Napoli	sereno	legg. mosso	24 0	15 2
Benevento	sereno	—	23 1	9 5
Avellino	sereno	—	20 3	10 0
Caggiano	sereno	—	18 5	10 2
Potenza	sereno	—	17 4	9 6
Cosenza	sereno	—	25 5	13 0
Tiriolo	sereno	—	21 2	10 4
Reggio Calabria ..	1/4 coperto	legg. mosso	27 0	22 3
Trapani	1/2 coperto	calmo	26 2	18 6
Palermo	1/4 coperto	calmo	23 5	17 3
Porto Empedocle ..	coperto	legg. mosso	25 0	19 0
Caltanissetta	3/4 coperto	—	28 0	20 0
Messina	sereno	calmo	27 0	20 1
Catania	3/4 coperto	agitato	28 1	22 0
Siracusa	1/4 coperto	agitato	25 2	21 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	29 1	18 2
Sassari	3/4 coperto	—	29 0	16 8

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*